



Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Alberto Monti | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 20 settembre 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

La cliente, titolare di un'azienda agricola, aveva in essere un'apertura di credito in c/c e un'anticipazione s.b.f. con la resistente, che li ha revocati il 12.8.2010.

La cliente ha sporto reclamo il successivo 24.8.2010, con cui, nel sostenere che "*gli utilizzi sono e sono stati regolari*", contestava l'assenza di motivazione alla revoca ritenendo quindi che il comportamento sia ingiustificato.

La banca ha riscontrato il reclamo il successivo 27.8.2010, precisando che il recesso è avvenuto secondo quanto previsto contrattualmente e giustificandolo con l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale a favore di altra banca subita dal garante.

Il successivo 16.9.2010, la resistente ha segnalato il nominativo della cliente e del garante a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Con ricorso pervenuto il 19.10.2010, la ricorrente, nel richiamare la corrispondenza intercorsa nella fase di reclamo, chiede "*il ripristino dei fidi*".

Al ricorso è allegata la corrispondenza intercorsa nella fase del reclamo.

La banca risponde con *mail* giunta alla casella PEC il 23/02/2011.

La banca preliminarmente solleva un'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto il Tribunale di Ravenna l'8.10.2010, ha emanato un decreto ingiuntivo a favore della resistente nei confronti sia della ricorrente sia del garante. Il provvedimento è stato notificato agli ingiunti il successivo 16.11.2010 ed è divenuto definitivo per mancanza di opposizioni.

Nel merito la convenuta osserva quanto segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- nel mese di maggio 2010 viene emanato un decreto ingiuntivo a favore di un'altra banca (convenuta dalla ricorrente in un altro ricorso), a seguito del quale quest'ultima iscrive ipoteca giudiziale sui beni del garante;
- pertanto, il 12.8.2010 la resistente provvede a revocare entrambe le linee di fido, esercitando la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1186 c.c.;
- l'8.10.2010 la banca ottiene un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Ravenna;
- il 19.11.2010, la ricorrente, per il tramite di un avvocato, propone *"di definire in via transattiva l'esposizione debitoria mediante il pagamento di un importo pari al 50% del [...] credito"*;
- con lettera del 22.11.2010, la banca comunica la disponibilità ad accettare il pagamento a stralcio di Euro 43.000,00 circa a fronte di un debito di Euro 54.000,00 circa;
- con ulteriore lettera del 10.12.2010, l'avvocato dei ricorrenti chiede la dilazione dalla data convenuta del 15.12.2010 al 21.12.2010; tale dilazione viene concessa dalla banca con nota del 13.12.2010;
- poiché al 28.12.2010 non perviene né alcuna comunicazione dalla ricorrente o dal suo avvocato, né alcun pagamento, la banca comunica la risoluzione dell'accordo transattivo.

In conclusione, la resistente:

- chiede che l'ABF, in via principale, dichiari il ricorso improcedibile perché già sottoposto all'Autorità Giudiziaria;
- in subordine, *"ferma restando la legittimità dell'operato della Banca"*, si dichiara disponibile ad accettare il pagamento di Euro 43.000,00 a stralcio del credito come da accordo transattivo a suo tempo stipulato.

La ST ha inviato le controdeduzioni alla ricorrente con mail del 7.3.2011.

DIRITTO

La resistente ha eccepito la incompetenza dell'ABF a cagione del fatto che la controversia sarebbe già oggetto di intervento dell'AGO. E' noto infatti che in base alle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009, Sezione I, paragrafo 4. *"Non possono essere (..) proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria"*. Rileva quindi il fatto che il Tribunale di Ravenna abbia emesso nei confronti della ricorrente decreto ingiuntivo e che a quanto sembra la ricorrente non fatto opposizione al predetto decreto.

Tuttavia la domanda che la ricorrente rivolge all'intermediario in questa sede, pur essendo fattualmente collegata al rapporto di debito credito oggetto della cognizione dell'AGO, appare giuridicamente assai diversa avendo essa chiesto il *"il ripristino dei fidi"*, sulla base di considerazioni di natura commerciale.

Chiarito ciò il Collegio deve tuttavia osservare come la valutazione del merito del credito, che è quanto in sostanza la ricorrente chiede, sfugge per altro verso alla cognizione della ABF rientrando nella sfera di discrezionalità imprenditoriale della banca resistente.

Questo Collegio ha più volte ribadito che essendo esso organo chiamato ad applicare regole di diritto le cui decisioni sono assunte esclusivamente sulla base delle leggi e dei regolamenti e degli eventuali codici di condotta adottati dagli intermediari, esso non può entrare nella valutazione del merito del credito.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.



Decisione N. 1989 del 30 settembre 2011

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO